

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-4133 del 02/08/2017
Oggetto	OGGETTO: D.LGS. N° 152/06 " BONIFICA DI SITI CONTAMINATI ". DITTA SOCIETA' PADANA ENERGIA SPA E DITTA ENI SPA. SITI POTENZIALMENTE CONTAMINATI NEI COMUNI DI MIRANDOLA, SAN POSSIDONIO, NOVI, SPILAMBERTO, SAN CESARIO, CASTELNUOVO RANGONE, MODENA - ESITO DEL PROCEDIMENTO AVVIATO AI SENSI ALL'ART. 245 DEL D.LGS. N. 152/06 E SMI, NONCHÈ AI SENSI DEGLI ARTT. 7 E SS. L. N. 241/90 E SMI, FINALIZZATO ALL' IDENTIFICAZIONE DEL SOGGETTO RESPONSABILE DELLA POTENZIALE CONTAMINAZIONE CON DIFFIDA AD ADEMPIERE AI SENSI DEL TITOLO V PARTE IV DEL D.LGS. N. 152/06 E SMI.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-4227 del 31/07/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	GIOVANNI ROMPIANESI

Questo giorno due AGOSTO 2017 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, GIOVANNI ROMPIANESI, determina quanto segue.

**OGGETTO: D.LGS. N° 152/06 “ BONIFICA DI SITI CONTAMINATI “. DITTA SOCIETA' PADANA ENERGIA SPA E DITTA ENI SPA. SITI POTENZIALMENTE CONTAMINATI NEI COMUNI DI MIRANDOLA, SAN POSSIDONIO, NOVI, SPILAMBERTO, SAN CESARIO, CASTELNUOVO RANGONE, MODENA - ESITO DEL PROCEDIMENTO AVVIATO AI SENSI ALL'ART. 245 DEL D.LGS. N. 152/06 E SMI, NONCHÈ AI SENSI DEGLI ARTT. 7 E SS. L. N. 241/90 E SMI, FINALIZZATO ALL'IDENTIFICAZIONE DEL SOGGETTO RESPONSABILE DELLA POTENZIALE CONTAMINAZIONE CON DIFFIDA AD ADEMPIERE AI SENSI DEL TITOLO V PARTE IV DEL D.LGS. N. 152/06 E SMI**

## **IL DIRIGENTE**

### **RICHIAMATI:**

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. In particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative alla bonifica di siti contaminati di cui al D.Lgs. n. 152/06 e smi e relativi decreti attuativi (quali il DM n. 31/2015) sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'approvazione dei provvedimenti di cui al Titolo V, Parte IV, del D.Lgs. n. 152/06 e smi in materia di bonifica di siti contaminati;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2170 del 21 dicembre 2015 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che, nella definizione dei compiti assegnati ad ARPAE, fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, ivi comprese le modalità di conclusione dei procedimenti in corso avviati presso le Province;
- la "*Convenzione per l'esercizio delle funzioni ambientali previste dall'art. 1, c. 85, lett. a), della Legge n. 56/2014, mediante Arpae, in attuazione della L.R. n. 13/2015*" stipulata tra Arpae e la Provincia di

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

**Struttura autorizzazioni e concessioni (SAC) di MODENA**

via Giardini, n° 474 | CAP 41124 MODENA | tel +39 059/209414

| fax +39 059/209409 | PEC [aoomo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoomo@cert.arpa.emr.it)

Modena (il cui schema è stato approvato da Arpae con D.D.G. n. 38/2016 e dalla Provincia di Modena con D.C.P. n. 11 del 8/02/2016) con efficacia che decorre con effetto dalla data di sottoscrizione della stessa (avvenuta in data 2/05/2016 e in corso di rinnovo ).

In particolare, secondo l'art. 2 comma 1 dell'Allegato alla Convenzione, l'esercizio delle residue funzioni riconosciute in materia ambientale alla Provincia dall'art. 1, comma 85, lettera a), della legge n. 56/2014 viene delegato ad Arpae SAC (tra cui, ad esempio, l'individuazione del responsabile della potenziale contaminazione e la collegata emanazione della diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 245 comma 2 del D.Lgs. n. 152/06 e smi )

- il D.Lgs. n. 152/06 recante “*Norme in materia ambientale*” e smi, in particolare il combinato disposto dagli artt. 245, comma 2, e 244, comma 2, recanti disposizioni in merito all'identificazione del soggetto responsabile e all'emissione di diffida con ordinanza motivata nei confronti dello stesso a provvedere ai sensi del Titolo V, Parte IV, del decreto stesso;
- l'art. 5 della LR n. 5/06 e smi che stabilisce che “*le funzioni in materia ambientale conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” sono confermate in capo ai medesimi Enti e con effetti dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo. Spettano altresì alle Province le funzioni regionali in materia di bonifica dei siti contaminati*”;
- la DGR del 21/12/2015, n. 2218 la “*Linea guida relativa ai procedimenti di bonifica dei siti contaminati e modulistica*” da utilizzare per i procedimenti di bonifica dei siti contaminati, di cui al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/06, da parte dei soggetti proponenti interessati”;

**VISTE le comunicazioni di potenziale contaminazione**, acquisite da Arpae e assunte agli atti, rispettivamente, con i seguenti protocolli:

	<b>Comune di Novi di Modena</b>		<b>Comune di San Possidonio</b>		<b>Comune di Mirandola</b>
7445/2016	Area Centrale Cavone	7444/2016	Area Pozzo Cavone 3/7/8 cluster	6490/2016	Area Pozzo Cavone 16
7445/2016	Area Pozzo Cavone 2	7444/2016	Area Pozzo Cavone 4	6490/2016	Area Pozzo San
7445/2016	Area Pozzo Cavone 5	7444/2016	Area Pozzo Cavone 13		
7445/2016	Area Pozzo Cavone 9	7444/2016	Area Pozzo Cavone 14		
7445/2016	Area Pozzo Cavone 10	7444/2016	Area Pozzo Cavone 17		
7445/2016	Area Pozzo Cavone 11				
7445/2016	Area Pozzo Cavone 19				

	<b>Comune di Modena</b>		<b>Comune di Castelnuovo Rangone</b>		<b>Comune di San Cesario S.P.</b>
6568/2016	Area Pozzo San Martino 1	6564/2016	Area Pozzo San Martino 3	6573/2016	Area Pozzo Spilamberto 19
6568/2016	Area Pozzo San Martino 2				

<b>Comune di Spilamberto</b>	
6574/2016	Area Centrale Spilamberto – Pozzo 7
6574/2016	Area Pozzo Spilamberto 8
6574/2016	Area Pozzo Spilamberto 9
6574/2016	Area Pozzo Spilamberto 10
6574/2016	Area Pozzo Spilamberto 17
6574/2016	Area Pozzo Spilamberto 21

con cui la Società Padana Energia spa (CF 02342760390) - avente sede legale in comune di Milano (MI), viale E. Forlanini 17 - trasmetteva agli Enti competenti comunicazione di potenziale superamento delle CSC ai sensi dell'art. 245 del D.Lgs. n. 152/06 e smi in qualità di soggetto non responsabile per nessuno di essi;

**VALUTATO** che :

- ai sensi dell'art. 245 comma 1 del suddetto decreto: “1. Le procedure per gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale disciplinate dal presente titolo possono essere comunque attivate su iniziativa degli interessati non responsabili.”;
- l'attivazione della Società in tal senso è infatti riconosciuta all'art. 245 comma 2, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 152/06 e smi, il quale dispone: “2. Fatti salvi gli obblighi del responsabile della potenziale contaminazione di cui all'articolo 242, il proprietario o il gestore dell'area che rilevi il superamento o il pericolo concreto e attuale del superamento della concentrazione soglia di contaminazione (CSC) deve darne comunicazione alla regione, alla provincia ed al comune territorialmente competenti e attuare le misure di prevenzione secondo la procedura di cui all'articolo 242. La Provincia, una volta ricevute le comunicazioni di cui sopra, si attiva, sentito il Comune, per l'identificazione del soggetto responsabile al fine di dar corso agli interventi di bonifica. È comunque riconosciuta al proprietario o ad altro soggetto interessato la facoltà di intervenire in qualunque momento volontariamente per la realizzazione degli interventi di bonifica necessari nell'ambito del sito in proprietà o disponibilità”;

**CONSIDERATO** che :

- Successivamente, la ditta Padana Energia trasmetteva i **Piani di Caratterizzazione** di ciascun sito, documenti assunti agli atti con i seguenti protocolli

	<b>Comune di Novi di Modena</b>		<b>Comune di San Possidonio</b>		<b>Comune di Mirandola</b>
8831/2016	Area Centrale Cavone	8832/2016	Area Pozzo Cavone 3/7/8 cluster	8825/2016	Area Pozzo Cavone 16
8831/2016	Area Pozzo Cavone 2	8832/2016	Area Pozzo Cavone 4	8825/2016	Area Pozzo San Giacomo 1
8831/2016	Area Pozzo Cavone 5	8832/2016	Area Pozzo Cavone 13		
8831/2016	Area Pozzo Cavone 9	8832/2016	Area Pozzo Cavone 14		
8831/2016	Area Pozzo Cavone 10	8832/2016	Area Pozzo Cavone 17		

8831/2016	Area Pozzo Cavone 11	8832/2016			
8831/2016	Area Pozzo Cavone 19	8832/2016			

	<b>Comune di Modena</b>		<b>Comune di Castelnuovo Rangone</b>	<b>Comune di San Cesario S.P.</b>
8852/2016	Area Pozzo San Martino 1	8853/2016	Area Pozzo San Martino 3	8854/2016 Area Pozzo Spilamberto 19
8852/2016	Area Pozzo San Martino 2			

	<b>Comune di Spilamberto</b>
8857/2016	Area Centrale Spilamberto – Pozzo 7
8857/2016	Area Pozzo Spilamberto 8
8857/2016	Area Pozzo Spilamberto 9
8857/2016	Area Pozzo Spilamberto 10
8857/2016	Area Pozzo Spilamberto 17
8857/2016	Area Pozzo Spilamberto 21

La scrivente Agenzia, tenuto conto che:

- ciascuno dei n° 24 Piani di Caratterizzazione presentati deve essere valutato nel corso di apposita Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 242 comma 3 del D.Lgs. N° 152/06;
- le valutazioni tecniche sugli elaborati presentati, possono essere valide per più siti, tenuto conto degli aspetti di omogeneità dei siti medesimi (in particolare per quanto attiene alle caratteristiche idrogeologiche e alla tipologia dei contaminanti individuati nelle diverse matrici coinvolte);

ritenendo di adottare un criterio di omogeneità territoriale ed efficienza amministrativa, ai sensi dell'art. 242 comma 3 del D.Lgs. N° 152/06,

**convocava tre Conferenze di Servizi per la valutazione dei Piani di Caratterizzazione presentati dalla Ditta “SOCIETA’ PADANA ENERGIA SPA” sopra elencati, nelle date di seguito indicate.**

- in data 14.12.2016, si svolge la prima Conferenza dei Servizi, ai sensi dell'art. 242 comma 3 del D.Lgs. N° 152/06, per la valutazione degli elaborati relativi ai Piani di Caratterizzazione trasmessi da “ Società Padana Energia SpA”, dei 5 i siti potenzialmente contaminati, ubicati nel territorio del Comune di San Possidonio, di seguito indicati:

<b>Comune di San Possidonio</b>
Area Pozzo Cavone 3/7/8 cluster
Area Pozzo Cavone 4
Area Pozzo Cavone 13
Area Pozzo Cavone 14
Area Pozzo Cavone 17

il relativo verbale è trasmesso agli Enti e conservato agli atti di questa Agenzia con prot. 288 del 9/01/2017

- in data 24/02/2017, si svolge la seconda Conferenza dei Servizi, ai sensi dell'art. 242 comma 3 del D.Lgs. N° 152/06, per la valutazione degli elaborati relativi ai Piani di Caratterizzazione trasmessi da " Società Padana Energia SpA", dei 9 siti potenzialmente contaminati, ubicati nel territorio del Comune di Novi e del Comune di Mirandola, di seguito indicati:

<b>Comune di Novi di Modena</b>	<b>Comune di Mirandola</b>
Area Centrale Cavone	Area Pozzo Cavone 16
Area Pozzo Cavone 2	Area Pozzo San Giacomo 1
Area Pozzo Cavone 5	
Area Pozzo Cavone 9	
Area Pozzo Cavone 10	
Area Pozzo Cavone 11	
Area Pozzo Cavone 19	

il relativo verbale è trasmesso agli Enti e conservato agli atti di questa Agenzia con prot. 4742 del 14/03/2017

- in data 01/03/2017, si svolge la terza Conferenza dei Servizi, ai sensi dell'art. 242 comma 3 del D.Lgs. N° 152/06, per la valutazione degli elaborati relativi ai Piani di Caratterizzazione trasmessi da " Società Padana Energia SpA", dei 10 siti potenzialmente contaminati, ubicati nel territorio dei Comuni di Modena, Spilamberto, Castelnuovo Rangone e San Cesario, di seguito indicati:

<b>Comune di Modena</b>	<b>Comune di Castelnuovo Rangone</b>	<b>Comune di San Cesario S.P.</b>
Area Pozzo San Martino 1	Area Pozzo San Martino 3	Area Pozzo Spilamberto 19
Area Pozzo San Martino 2		

<b>Comune di Spilamberto</b>
Area Centrale Spilamberto – Pozzo 7
Area Pozzo Spilamberto 8
Area Pozzo Spilamberto 9
Area Pozzo Spilamberto 10
Area Pozzo Spilamberto 17
Area Pozzo Spilamberto 21

il relativo verbale è trasmesso agli Enti e conservato agli atti di questa Agenzia con prot. 7336 del 14/04/2017.

**Per quanto riguarda la contaminazione delle matrici ambientali**, si riportano in estrema sintesi le considerazioni espresse dalle tre Conferenze, valenti per tutti i 24 siti sopra elencati:

- si rilevano diversi aspetti di incompletezza della documentazione presentata, pertanto si individua un elenco di documenti e di interventi ritenuti necessari per la caratterizzazione dei siti e la definizione del Modello Concettuale Preliminare;

- per quanto riguarda la contaminazione di **suolo e sottosuolo**, essa è dovuta principalmente alla presenza di metalli – Be, V, CRtot, CrVI, Hg, Pb, Zn, As - e idrocarburi; dove essa supera anche le concentrazioni soglia per siti a destinazione industriale, si considera che, trattandosi di siti recintati, frequentati quindi solo da lavoratori, non siano necessarie attività di Messa in Sicurezza di Emergenza propriamente dette, se la ditta perfeziona e mette in atto procedure precise e specifiche che minimizzano il rischio di ingestione, inalazione e contatto dermico. Tali procedure dovranno essere quindi aggiornate e precisate nei documenti inerenti la sicurezza dei lavoratori (in particolare il Documento di valutazione dei Rischi), alla luce della contaminazione rilevata, ai sensi al D.Lgs. n° 81/2008.

- per quanto riguarda la **contaminazione delle falde acquifere**, i parametri Manganese e Ferro, ove presenti in concentrazioni superiori a quelle di normativa, si suppone che essi derivino, come più volte rilevato in ARPAE, da condizioni naturali sito specifiche; al contrario, i composti organo clorurati sono da ritenersi di origine antropica: al fine di valutarne l'entità e ipotizzarne l'origine, la Conferenza ritiene necessario proseguire nei monitoraggi, specificando, in particolare per il piezometro MW4 nell'area Centrale olio Cavone che presenta un superamento anche di Cromo esavalente, che *“qualora i risultati del nuovo monitoraggio confermassero lo stato di contaminazione della falda superficiale, la ditta dovrà provvedere ad attuare misure di prevenzione ai sensi dell'art. 245 del D.Lgs. 152/2006 comma 2”*.

**Per quanto riguarda invece il tema della titolarità dei procedimenti** intrapresi ai sensi dell'art. 245 del D.Lgs. 152/2006, già la prima Conferenza di Servizi rilevava ambiguità da parte del proponente rispetto alla volontà o meno di portarli a termine; chiedeva quindi chiarimenti in merito. Padana Energia SpA, tramite suo delegato sig. Capelletti Massimo, dichiarava non essere nelle intenzioni della propria Società proseguire nel procedimento di bonifica. **La Conferenza, preso atto della dichiarazione sopra riportata, ha ritenuto opportuno attivare al più presto la procedura di individuazione del responsabile della contaminazione da parte dell'Autorità Competente al fine di dar corso agli interventi di bonifica.** Successivamente, in occasione della trasmissione di documentazione integrativa (prot. 6516 del 04/04/2017 e prot. 9394 del 15/05/2017), la ditta ha precisato che *“... proseguirà nel procedimento a propria discrezione, in linea con quanto previsto dalla normativa e con quanto affermato dalla prevalente e più autorevole giurisprudenza in merito”*.

La Conferenza rilevava inoltre che la ditta Padana Energia SpA non ha specificato le proprie intenzioni in merito allo sfruttamento ulteriore dei siti, cioè se tenerli in produzione e per quanto, o se dismetterli. **La Conferenza, ritenendo tale informazione fondamentale ai fini del procedimento di bonifica, perché ne definisce i bersagli e gli obiettivi, decideva di richiedere a Padana Energia SpA di esprimere chiaramente le proprie intenzioni in merito allo sfruttamento dei siti oggetto di notifica.**

In conclusione, tutte e tre le Conferenze decidono di sospendere la Valutazione dei Piani di caratterizzazione, che quindi non vengono approvati, in quanto sono necessari approfondimenti specifici - anche in funzione della destinazione d'uso di fatto e nel futuro prossimo - in attesa degli esiti dell'indagine per identificare il responsabile della contaminazione.

**Con Determina n°482/2017, trasmessa alla ditta con prot. 2110 del 06/02/2017 la scrivente Autorità Competente, disponeva :**

*“1. di avviare la ricerca del responsabile della contaminazione ai sensi del comma 2 art. 244 per tutti i siti di cui trattasi;*

*2. di dare comunicazione a tutti i Comuni interessati da notifica di sito contaminato effettuata da Padana Energia ai sensi dell'art. 245 (non responsabile) di quanto disposto al punto precedente;”*

Secondo le informazioni ricostruibili dagli atti e dal sito del Ministero dello Sviluppo Economico (Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche) si evince che:

- con L. n. 136 del 1953 (avente ad oggetto "Istituzione dell'Ente Nazionale Idrocarburi (E.N.I.)") si stabiliva che ENI spa avesse l'esclusiva della ricerca e coltivazione di idrocarburi nelle zone delimitate nella tabella A allegata con cartina alla Legge stessa;
  - l'art. 23 del D.Lgs. n. 625 del 25/11/96 disponeva la cessazione - a decorrere dal 1 gennaio 1997 - del suddetto regime di esclusiva;
  - l'art. 24 del D.Lgs. n. 625 del 25/11/96 prevedeva altresì che nelle zone sopraindicate l'ENI avesse diritto di ottenere l'attribuzione di concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi a salvaguardia dei diritti maturati in regime di esclusiva;
  - in data 15/06/98 il Ministero con proprio atto decretava di attribuire alla Società ENI spa - a decorrere dal 1 gennaio 1997 - la concessione di gas naturale e olio greggio denominata "Mirandola" per una durata pari a 20 anni (fino al 1 gennaio 2017);
  - in data 8/06/98 il Ministero con proprio atto decretava di attribuire alla Società ENI spa - a decorrere dal 1 gennaio 1997 - la concessione di gas naturale e gasolina denominata "Spilamberto" per una durata pari a 20 anni (fino al 1 gennaio 2017);
  - 
  - in data 09/02/10 il Ministero con proprio atto decretava il trasferimento alla Società Padana Energia spa - a decorrere dal 1 gennaio 2010 - delle quote di titolarità di ENI spa di alcune concessioni minerarie, tra cui il 100% delle concessioni "Mirandola" e "Spilamberto";
- con riferimento alla gestione dei Siti in oggetto, la Società Padana Energia precisava che:
    - la società Eni S.p.A. era il titolare originario delle concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi denominate "Mirandola" e "Spilamberto" e gestore dei rispettivi Siti;
    - il 1° gennaio 2010, la titolarità delle concessioni di Eni S.p.A. veniva trasferita a Padana Energia, la quale, tuttavia, a tale data era ancora controllata al 100% da Eni S.p.A.;
    - il 18 ottobre 2010, la titolarità del 100% delle azioni rappresentative del capitale sociale di Padana Energia veniva ceduta da Eni S.p.A. e acquisita dal gruppo Gas Plus;

Dal subentro di Padana Energia nella titolarità della Concessione e, comunque, dall'acquisto delle azioni da parte di Gas Plus, Padana Energia comunicava di non aver eseguito alcuna attività con potenziale impatto ambientale sul Sito, limitandosi esclusivamente alla conduzione dei pozzi; di questi, alcuni erano in produzione ed altri no, alcuni hanno terminato la loro produzione nel periodo 2010/2016.

**in data 6/02/2017 con prot. 2111 questa Agenzia ha inviato a tutti i Comuni sul cui territorio insistono i siti oggetto di notifica da parte di Padana Energia SpA, apposita comunicazione in cui si rendeva noto che questa Agenzia aveva ritenuto di avviare, con Determinazione Dirigenziale n° 482/2017, la ricerca del responsabile della contaminazione ai sensi dell'art. 244 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 per tutti i 24 siti notificati da Padana Energia sul territorio provinciale nell'anno 2016 e chiedeva di verificare:**

- se su di essi hanno avuto luogo attività produttive precedenti alla ricerca e produzione di idrocarburi
- se si ha notizia di eventi incidentali che potrebbero aver causato una contaminazione, storica o recente
- se nell'intorno di ciascuno di essi sono presenti insediamenti produttivi che possano essere considerati responsabili o corresponsabili della contaminazione della falda.

Il Comune di San Possidonio ha dato riscontro a quanto richiesto con lettera assunta agli atti di questa Agenzia con prot. 14653 del 24/07/2017 specificando che, per i siti in oggetto sul proprio territorio:

- non si è a conoscenza di attività produttive che abbiano avuto luogo precedentemente all'attività di produzione di idrocarburi
- non si è a conoscenza della presenza nell'intorno dei siti di produzione idrocarburi di attività produttive che possano essere responsabili o corresponsabili delle contaminazioni
- agli atti del settore tecnico comunale risultano alcuni atti (notifiche di potenziale contaminazione, certificazioni della Provincia e autocertificazioni di ENI di avvenuta bonifica) che tracciano gli eventi incidentali accorsi nel tempo nei siti : cavone 3/7/8, cavone 4 e cavone 17

Il Comune di Mirandola ha dato riscontro a quanto richiesto con lettera assunta agli atti di questa Agenzia con prot. 3105 del 20/02/2017 specificando che:

- “su questi siti non hanno avuto luogo altre attività produttive precedenti la ricerca e produzione di idrocarburi;
- non si ha notizia di eventi incidentali che potrebbero aver causato una contaminazione, storica o recente di questi siti;
- nell'intorno di ciascun sito non sono presenti insediamenti produttivi che possono essere considerati responsabili o corresponsabili della contaminazione della falda.”

Il Comune di Novi ha dato riscontro a quanto richiesto con lettera assunta agli atti di questa Agenzia con prot. 10737 del 01/06/2017 specificando che: “Sostanzialmente tutte le aree pozzo sono state insediate in zona agricola e non sono state in precedenza sede di altre attività produttive, né lo sono state le aree limitrofe; esclusivamente l'area pozzo Cavone 5 vede la vicinanza dell'impianto di depurazione comunale. Non si ha notizia di eventi accidentali che possano aver causato la contaminazione.”

Il Comune di Modena ha dato riscontro a quanto richiesto con due lettere assunte agli atti di questa Agenzia con prot. 7414 e 7417 del 18/04/2017, rispettivamente per il pozzo San Martino 1 e San Martino 2, specificando che: “In riscontro alla vostra comunicazione di pari oggetto si fa presente che non si hanno informazioni pertinenti ai tre punti indicati”.

Il Comune di Spilamberto ha dato riscontro a quanto richiesto con lettera assunta agli atti di questa Agenzia con prot. 11163 del 7/06/2017 specificando che ritiene che nessuna attività precedente sia da segnalare nei 6 siti notificati ricadenti nel proprio territorio comunale, nè si hanno notizie di eventi incidentali storici o recenti nei 6 siti di cui sopra. Per completezza di informazione, il Comune riporta un breve elenco delle attività nei pressi dei 6 siti notificati che hanno superato i limiti degli scarichi autorizzati sulla base del controllo degli scarichi industriali in pubblica fognatura effettuati dell'Ente Gestore nel triennio 2015-2017.

Infine riporta due tabelle di sintesi dove sono riportati rispettivamente:

- localizzazione del pozzo e insediamenti produttivi presenti nel raggio di 500 m.
- elenco delle attività dell'area artigianale Spilamberto Nord, nelle vicinanze del pozzo 10.

Il Comune di San Cesario ha dato riscontro a quanto richiesto con lettera assunta agli atti di questa Agenzia con prot. 3019 del 20/02/2017 specificando che:

- “nell'area in oggetto, precedentemente alla ricerca e produzione di idrocarburi, non ha avuto luogo alcuna attività produttiva, in quanto era zona agricola;
- per quanto di nostra competenza non si ha alcuna notizia di eventi incidentali che potrebbero avere causato contaminazione;
- nell'intorno dell'area in oggetto indicata, non sono presenti insediamenti produttivi che possano essere considerati responsabili o corresponsabili della contaminazione della falda: il sito sui lati sud/est/nord confina con zona agricola, mentre sul lato est a circa 120 metri è presente il Bacino irriguo di proprietà del Comune di San Cesario s/P, a sua volta confinante con il Polo estrattivo n. 9 “Graziosi” del P.A.E. del Comune di San Cesario s/P.”

Il Comune di Castelnuovo Rangone ha dato riscontro a quanto richiesto con lettera assunta agli atti di questa Agenzia con prot. 4007 del 2/03/2017 specificando che:

- l'area in cui è presente l'Area Pozzo San Martino 3 è ricompresa, ai sensi dei vigenti strumenti urbanistici, in zona "E1" – zona agricola normale dove sono consentiti anche "usi f" (funzioni speciali) in particolare l'uso f1.1 – reti tecnologiche
- il sito stesso è all'interno di un'area di tutela di materiali e siti archeologici
- l'area è sempre stata destinata ad attività agricola e non si è a conoscenza di attività produttive precedenti alla ricerca e produzione di idrocarburi. Né si è a conoscenza di eventi incidentali che potrebbero aver causato una contaminazione, storica o recente.
- Le attività produttive più vicine sono la ditta T.G.M. (torneria meccanica) che si trova in via Settecani Cavidole 43/E, a circa 2100 m (in linea d'aria) in direzione sud-ovest, inoltre la proprietà Ferrari Alfonso (dove è presente il pozzo) confina con un'attività vivaistica di produzione fiori recisi.

DATO ATTO CHE:

**ARPAE SAC Nodo di Modena, con:**

**Determina n°482/2017, trasmessa alla ditta con prot. 2110 del 06/02/2017, già sopra citata per le disposizioni di cui ai punti 1) e 2)**

**Determina n°1440/2017, trasmessa alla ditta con prot. 5321 del 21/03/2017**

**Determina n°2021/2017, trasmessa alla ditta con prot. 7650 del 20/04/2017**

**disponeva, in accordo con quanto valutato nelle rispettive Conferenze, che la ditta Padana Energia SpA trasmettesse una serie di integrazioni ai Piani di caratterizzazione, e richiedeva alla ditta di esprimere le proprie intenzioni in merito al futuro sfruttamento dei siti oggetto di notifica, al fine di identificare chiaramente gli obiettivi di bonifica.**

Le **integrazioni** richieste sono state trasmesse dalla ditta Padana Energia S.p.A. e assunte agli atti di questa Agenzia rispettivamente

con prot. 6516 del 04/04/2017

con prot. 9394 del 15/05/2017

e con prot. 11980 del 20/06/2017

Nel frattempo sono state trasmesse **da ENI S.p.A. a Padana Energia, in riscontro alla richiesta di quest'ultima di documentazione inerente le aree afferenti alla concessione "Mirandola", e p.c. a questa Agenzia,** le note assunte agli atti rispettivamente con prot. 6482 del 04/04/2017, prot. 9498 del 16/05/2017, e con prot. 12354 del 23/06/2017.

**ciò premesso, dalla documentazione raccolta e sulla base della letteratura scientifica, si ritiene ipotizzabile che la contaminazione da idrocarburi e metalli possa essere riconducibile principalmente all'utilizzo di fanghi di perforazione a base olio, e dal riutilizzo di materiali non idonei per la formazione e la manutenzione del piano campagna/viabile, mentre gli altri composti possono essere plausibilmente riconducibili all'impiego di prodotti sgrassanti o anti-vegetativi di utilizzo comune in ambito industriale/produttivo.**

CONSIDERATO che:

- secondo la giurisprudenza - sotto il profilo causale - in campo amministrativo ambientale non può non valere la regola, codificata nel processo civile (Cassazione civile, sez. un., 11 gennaio 2008, n. 581) del "*più probabile che non*", nota anche come "*regola della preponderanza dell'evidenza*" o "*del più probabile riscontrabile in via presuntiva*". Secondo tale regola, ai sensi degli art. 40 e 41 c.p., un evento è da considerarsi causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (Corte di Cassazione, sez. III civile, 14 febbraio 2012, n. 2085);
- il nesso di causalità tra la condotta del responsabile e la contaminazione riscontrata deve quindi essere accertato applicando la regola probatoria del "*più probabile che non*" e il suo positivo riscontro può basarsi

anche su elementi indiziari (T.A.R. Piemonte Torino, sez. I, 24 marzo 2010, n. 1575; TAR Abruzzo, Pescara, Sez. I - 13 maggio 2011, n. 318).

- sulla base di tutta la documentazione agli atti di questa SAC, nonché della regola del “più probabile che non” - in via presuntiva è ravvisabile un nesso di causalità tra la rinvenuta presenza di parametri in concentrazioni eccedenti le CSC di riferimento (sia per i siti ad uso “*verde pubblico, privato e residenziale*” che per quelli ad uso industriale/commerciale) e le attività di perforazione e successivo utilizzo a fini produttivi di tutti i 24 pozzi realizzati da Agip e condotti da Eni spa prima e Padana Energia spa poi, pertanto entrambe le Società non possono andare esenti da responsabilità e non risulta possibile attribuire la responsabilità in via esclusiva ad una sola delle Società;
- secondo la giurisprudenza più consolidata formatasi sul punto, in materia di individuazione di responsabilità ambientale la giurisprudenza ha recentemente concluso nel senso per cui alla luce dell’esigenza di effettività della protezione dell’ambiente, ferma la doverosità degli accertamenti indirizzati a individuare con specifici elementi i responsabili dei fatti di contaminazione, l’imputabilità dell’inquinamento può avvenire per condotte attive ma anche per condotte omissive e la prova può essere data in via diretta od indiretta, ossia, in quest’ultimo caso, l’Amministrazione pubblica preposta alla tutela ambientale si può avvalere di presunzioni semplici di cui all’art. 2727 Cod. civ., prendendo in considerazione elementi di fatto dai quali possano trarsi indizi gravi e precisi e concordanti che inducano a ritenere verosimile, secondo l’*“id quod plerumque accidit”*, che sia verificato un inquinamento e che questo sia attribuibile a determinati autori (Cons. Stato, Sez. V, 16.6.09, n. 3885; in termini, TAR Toscana 27.10.10 n.6538);

Tutto ciò premesso,

**Questa Agenzia considera dunque che le attività antropiche che potrebbero aver causato la contaminazione di suolo e sottosuolo siano imputabili ad ENI SpA e a Padana Energia SpA, escludendo qualunque altro soggetto.**

**Questa Agenzia ritiene che le due ditte possano essere considerate corresponsabili, in quanto: Padana Energia risulta aver acquisito le aree in oggetto nel 2010, e aver effettuato le prime indagini ambientali solo nell’anno 2016; non si può escludere che Padana abbia contribuito alla contaminazione dei siti nei 6 anni in cui essi erano già in sua gestione, anche solo per la manutenzione del piano viabile e del verde;**

Per quanto riguarda la quotaparte di corresponsabilità, si sottolinea come la normativa non imponga all’Autorità Competente di precisarla; ciò vale a maggior ragione nei casi in cui la corresponsabilità è da ripartirsi tra l’attuale gestore e il precedente, poiché la cessione avviene a seguito di accordi economici tra le parti che potrebbero contenere vincoli negoziali legati agli oneri derivanti dall’applicazione della normativa ambientale.

Ciò detto, gli esiti della Caratterizzazione da effettuarsi, una volta approvato il rispettivo Piano, su ciascun sito oggetto di procedimento, potranno fornire elementi utili alle parti per la ripartizione della responsabilità della contaminazione.

**Per quanto riguarda invece la falda, questa Agenzia ritiene di non potersi esprimere al momento in merito alla responsabilità della contaminazione, e ritiene necessario lo svolgimento di approfondimenti specifici; questi avranno tempi tecnici lunghi, caratteristici del monitoraggio delle falde acquifere.**

Si anticipa inoltre che, quando trattasi di contaminazione in falda, non sempre è possibile giungere a una definizione precisa dell’origine del plume della contaminazione e quindi al responsabile della contaminazione, anche adottando il principio del “più probabile che non”; ciò è vero a maggior ragione quando, come nel caso specifico, i contaminanti sono principalmente solventi organo clorurati, che hanno caratteristiche peculiari, ed in particolare:

- in passato sono stati usati con abbondanza per le più svariate lavorazioni industriali, ed anche oggi essi sono utilizzati, anche se in quantità e concentrazioni certamente minori;
- sono persistenti in falda: degradano molto lentamente ed i primi prodotti di degradazione sono ancora contaminanti; per questo motivo essi migrano anche a lunghe distanze
- sono più pesanti dell’acqua, quindi migrano anche in senso verticale, a maggiori profondità

- depositandosi su uno strato poco permeabile, lo impregnano e da lì rilasciano piccole quantità per lisciviazione, per tempi molto lunghi, dando luogo a fenomeni di rebound

Ciò detto, la concentrazione particolarmente elevata nella falda superficiale di alcuni siti, indipendentemente dalla responsabilità di tale contaminazione, può obbligare il gestore del sito ad attuare misure di prevenzione ai sensi dell'art. 245 comma 2 del D.Lgs. 152/2006.

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, di dover provvedere a diffidare entrambe le Società nei termini e con le prescrizioni di cui al dispositivo del presente provvedimento;

DATO ATTO che, ai sensi del combinato disposto dall'art. 245 comma 2 e art. 244 comma 2 del D.Lgs. n. 152/06 e smi - nell'ambito di competenza della Convenzione tra Arpae e Provincia di Modena per lo svolgimento delle funzioni ambientali residue - la SAC individua il responsabile della potenziale contaminazione e lo diffida ad adempiere ai sensi del Titolo V, Parte IV, del D.Lgs. n. 152/06 e smi;

#### RESO NOTO CHE

- il responsabile del procedimento è il Dr. Giovanni Rompianesi, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Modena;

- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, Via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dr. Giovanni Rompianesi, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Modena, con sede in Modena, viale Giardini n° 474/C;

- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell' "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria della S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, Via Giardini n° 474/C e visibile sul sito web dell' Agenzia [www.arpae.it](http://www.arpae.it);

#### DISPONE:

1. DI DIFFIDARE ai sensi del combinato disposto dall'art. 245 comma 2 e art. 244 comma 2 del D.Lgs. n. 152/06 e smi, per le motivazioni richiamate in premessa, le Società:

Padana Energia spa (CF: 02342760390), avente sede legale in comune di Milano (MI), viale E. Forlanini 17;

ENI spa (CF: 00484960588), avente sede legale comune di Roma, piazzale E. Mattei 1;

all'osservanza delle prescrizioni elencate al successivo punto 2, decorrenti dalla data di ricezione del presente atto.

2. DI:

2.a) STABILIRE che le Società indicate al predetto punto 1. sono tenute a provvedere ai sensi del Titolo V, Parte IV, del D.Lgs. n. 152/06 e smi;

2.b) DARE ATTO che è in corso il procedimento di approvazione del Piano di Caratterizzazione presentato su base volontaria dalla Società Padana Energia spa.

Pertanto, sulla base di quanto previsto al predetto punto 2.a), i relativi atti saranno trasmessi anche alla Società Eni spa ai fini della partecipazione della Stessa al predetto procedimento ai sensi e per gli effetti

dell'art. 10 "Diritti dei partecipanti al procedimento" comma 1 della L n. 241/90 e s.m.i., secondo cui i partecipanti al procedimento hanno diritto:

"a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24;

b) di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento."

3. DI STABILIRE che, in caso di mancato adempimento alle prescrizioni di cui al precedente punto 2., si procederà ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dall'art. 244, comma 4, dall'art. 250, comma 1, e conseguente art. 253.
4. DI DARE ATTO che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, avanti il Tribunale Amministrativo Regionale.
5. DI INVIARE il presente atto, per lo svolgimento dei compiti di controllo previsti dall'art. 197 del D.Lgs. n. 152/2006, ad ARPAE, Sezione Provinciale di Modena, Servizio Territoriale: Distretto Area Centro Modena, Distretto Area Nord-Carpi, Distretto Area Sud Maranello.
6. DI INVIARE, per quanto di specifica competenza, il presente atto
  - alle ditte Padana Energia spa (CF: 02342760390), avente sede legale in comune di Milano (MI), viale E. Forlanini 17 ed ENI spa (CF: 00484960588), avente sede legale comune di Roma, piazzale E. Mattei 1;
  - ai Comuni di San Possidonio, Novi di Modena, Mirandola, Modena, Spilamberto, San Cesario e Castelnuovo Rangone,
  - all'AUSL di Modena (Dip. di Sanità Pubblica - Servizio Igiene Pubblica).
7. DI TRASMETTERE, con successiva comunicazione, copia del presente provvedimento a tutti gli Enti e/o soggetti interessati per la procedura di cui all'oggetto.

DICHIARA che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Modena o chi ne fa le veci;

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;

- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRETTORE DI  
ARPAE-SAC DI MODENA  
Dott. Giovanni Rompianesi

**originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005  
(da sottoscrivere in caso di stampa)**

Si attesta che la presente copia, composta di n..... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n ..... del .....

Modena, li..... Qualifica e firma .....

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**